

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DELLA REGIONE MARCHE**

In esecuzione dell'ordinanza n. 4910 pubblicata il 28 giugno 2023

del Presidente del TAR, LAZIO – ROMA Sez. III *Quater*

relativa al ricorso RG. n. 3129/2023

della **BUHLMANN ITALIA s.r.l.**, in persona del legale rappresentante in carica, Dr. Roland Peter Buhlmann, con sede in Milano, alla via Iginio Ugo Tarchetti, n. 1 (C.F. 06702140960), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tempesta (C.F. TMPGPP64A22B6190) e con lui elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30 presso il dott. Alfredo Placidi (PEC: avvtempesta@legalmail.it – Fax: 0883.331229), per mandato a margine,

* * *

La società istante ha adito l'ecc.mo Tar del Lazio, Sez. III *Quater*, con ricorso tempestivamente notificato e iscritto a ruolo al n. 3129/2023 R.G., avente ad oggetto l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche del 14.12.2022, n. 52, ad oggetto: “*Art. 9 ter d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. in l., con mod., dall'art. 1, co. 1, l.6.8.2015, n. 125 s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter d.l. 19.6.2015, n. 78 conv. in l., con mod., dall'art. 1, co. 1, l. 6.8.2015, n. 125 s.m.i., dal d.m. del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. 15.9.2022, serie generale 216*” e relativi allegati (All. A: Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

-Considerate le peculiarità del caso di specie, che vede coinvolte tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano, la società istante ha presentato istanza all'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a.

- Il Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, con ordinanza n. 4910 pubblicata il 28 giugno 2023, che in copia conforme si produce unitamente alla presente istanza ed a cui si rinvia, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., fissando le modalità di esecuzione della predetta notificazione.

- E' interesse della società istante dare esecuzione a quanto statuito nella predetta ordinanza presidenziale, con la precisazione che – come disposto dall'ecc.mo TAR adito – detta pubblicazione dovrà avvenire in tempi stringenti dalla comunicazione della presente istanza, stante l'urgenza dell'adempimento.
- Tutto ciò premesso, la società istante, in persona del legale rappresentante in carica,

INVITA

la **REGIONE MARCHE**, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata ai fini del domicilio digitale presso regione.marche.protocollogiunta@emarche.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni,

a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nell'ordinanza del Presidente dal TAR Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, del 28.6.2023, n. 4910, con le modalità ivi indicate.

In particolare, in ottemperanza alla suddetta ordinanza presidenziale, codesta Regione Marche dovrà provvedere:

- **alla pubblicazione di un AVVISO sul sito web istituzionale**, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, Roma, Sezione III *Quater*, ricorso iscritto al R.G. n. 3129/2023;

2 – il nome della parte ricorrente:

BUHLMANN ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica;

l'indicazione delle Amministrazioni intimate:

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente in carica,

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE DELLA REGIONE MARCHE,

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, in persona del legale rappresentante in carica,

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento, nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5- l'indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, del 28.6.2023, n. 4910.

La Regione Marche ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale:

- **il testo integrale del ricorso,**

- **l'ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater del 28.6.2023, n. 4910,**

in calce ai quali deve essere inserito **l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza.

La Regione Marche:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

- dovrà, inoltre, curare che *sull'home page* del suo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater del 28.6.2023, n. 4910, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La società istante si dichiara disponibile a versare alla Regione Marche, secondo le modalità che saranno comunicate, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito web istituzionale.

Fermo restando che le Amministrazioni intimare sono a conoscenza di tutti i documenti e atti processuali, **si notificano e si trasmettono**, unitamente alla presente istanza e in ottemperanza alla citata ordinanza presidenziale, i seguenti atti:

- 1) copia conforme del ricorso introduttivo (all.n.1);
- 2) copia conforme dell'ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Roma, sez. III Quater del 28.6.2023, n. 4910 (all.n.2).

Roma, 5 luglio 2023

avv. Giuseppe Tempesta